



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO E L'ASSOCIAZIONE _____ PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DECORO DEL VERDE PUBBLICO NONCHÉ LA GESTIONE IN COLLABORAZIONE DEL MUSEO DELLA BIGA – 2022/2023.

L'anno _____, addì del mese di in Monteleone di Spoleto,

TRA

il Comune di Monteleone di Spoleto, d'ora in poi denominato Comune, P.IVA _____ – C.F. _____, rappresentato ai fini del presente atto dalla Dott.ssa _____, Responsabile Area Amministrativa, nata a il e domiciliata per la carica presso la sede comunale in Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 - 06045 Monteleone di Spoleto (PG), il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune

E

l'Associazione _____, (Associazione di Promozione Sociale o Organizzazione di Volontariato – Affiliata _____), d'ora in poi denominata Associazione, P.IVA _____ – C.F. _____, con sede legale in _____, _____, iscritta nel Registro Regionale del _____ in data _____, con il n. _____, legalmente rappresentata dal suo Presidente, sig. _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

si conviene e si stipula quanto segue:

RICHIAMATI

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- il Regolamento comunale per l'impiego di volontari per attività di pubblica utilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20/07/2015;

PREMESSO che

- l'articolo 118.4 della Costituzione, l'articolo 4.3 lettera a) della legge 59/1997 e l'articolo 3.5 del TUEL sanciscono il principio di sussidiarietà orizzontale;
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- l'articolo 3.5 del richiamato D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i. dispone che i Comuni svolgano "le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità

ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;

PREMESSO, inoltre, che:

- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - l’iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale ovvero, nelle more dell’istituzione dello stesso, l’iscrizione ad uno dei registri previsti dalle precedenti normative di settore, ai sensi dell’art. 101.3 del D.Lgs.vo 117/2017;
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56, commi 1 e 3 del D.Lgs.vo 117/2017);

PREMESSO, infine, che:

- l’articolo 56.3 del Codice del Terzo Settore stabilisce che la Pubblica Amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo online, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Organizzazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione;
- l’Organizzazione ha quali prioritari scopi sociali _____;
- l’Organizzazione è iscritta nel registro della Regione _____ dal _____;
- lo schema della presente è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. _____ del _____.

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune di Monteleone di Spoleto, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio comunale e delle proprie funzioni, servizi a favore delle persone e della comunità, in forza del principio della sussidiarietà orizzontale, in applicazione dell'articolo 56 del Codice del Terzo settore, integra i propri interventi con il coinvolgimento di volontari che svolgono attività complementari ai servizi di propria competenza e attiva alcuni progetti in tal senso con l'organizzazione _____, regolarmente iscritta nel Registro regionale del volontariato dalla data _____ con decreto _____.

Articolo 2 – Finalità

Il Comune si avvale dell'attività di volontariato dell'Organizzazione a sostegno delle proprie attività istituzionali, per prestazioni di facile esecuzione ed interventi semplici ma fortemente percepiti dalla popolazione, al fine di diffondere attività socialmente aggreganti ed inclusive, di valorizzare la persona e migliorare la qualità di vita degli individui e della collettività.

Articolo 3 – Attività

Le attività di volontariato oggetto della presente Convenzione riguardano indicativamente le seguenti attività:

A. MANUTENZIONE ORDINARIA E DECORO DEL VERDE PUBBLICO:

(come da elenco località previste nell'Avviso pubblico e di interesse dell'Associazione affidataria unitamente alle aree specifiche proposte e assegnate)

- ☐ CAPOLUOGO, aree specifiche proposte: _____
- ☐ RUSCIO, aree specifiche proposte: _____
- ☐ TRIVIO, aree specifiche proposte: _____
- ☐ RESCIA, aree specifiche proposte: _____
- ☐ BUTINO, aree specifiche proposte: _____
- ☐ ALTRO, aree specifiche proposte: _____

1. garantire la cura, la valorizzazione, l'abbellimento e il mantenimento del libero accesso all'aree individuate;
2. assicurare i servizi di cura, pulizia e sfalcio aree verdi e la manutenzione delle aiuole esistenti;
3. mantenere decorosamente puliti gli spazi;
4. assicurare i servizi di manutenzione degli elementi di arredo urbano (panchine, ringhiere, giochi, ecc...) per mezzo di tinteggiatura con idonei prodotti, secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico Comunale, o direttamente forniti dal Comune;
5. interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale;
6. potatura siepi e arbusti;
7. spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da terra;
8. eliminazione delle giovani piante disseccate;
9. rinalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature;
10. eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto attecchimento;
11. smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni;
12. irrigazioni ove presenti idonei impianti;
13. manutenzione ordinaria degli impianti irrigui a servizio delle aree a verde in affidamento;
14. attività di valorizzazione, anche attraverso la posa e il mantenimento di piante e fiori;
15. piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno, ecc.) di giochi, panchine, tavoli, fontanelle e in genere di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
16. divieto di installazione di qualsiasi tipo di struttura ed operare qualsivoglia modifica dello stato dei luoghi senza opportuna autorizzazione comunale;
17. divieto di affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti di materiale di qualsivoglia genere (volantini, manifesti, ecc.);

18. divieto di appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
19. vigilanza e sorveglianza allo scopo di tutelare la sicurezza, il decoro e la salubrità delle aree;
20. segnalare al Servizio di Vigilanza Comunale eventuali comportamenti impropri da parte dei fruitori che possano danneggiare l'area e le sistemazioni;
21. segnalare all'Ufficio manutenzioni del Comune:
 - presenza di parassiti e fitopatie;
 - punti luce spenti o malfunzionanti;
 - abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali;
 - presenza di siringhe;
 - stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
 - ogni eventuale uso non consentito da parte dei fruitori.
22. eventuali altre prestazioni analoghe a quelle suindicate che si rendessero possibili e opportune nell'interesse della collettività.

Tutte le attività del presente articolo dovranno essere effettuate per la salvaguardia del verde pubblico e secondo le disposizioni del competente ufficio dell'ente.

B. GESTIONE IN COLLABORAZIONE DEL MUSEO DELLA BIGA

(come da programma delle giornate di apertura e relativi orari allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso)

1. assicurare la custodia, l'apertura, la chiusura e la pulizia ordinaria del Museo della Biga, durante il suo utilizzo;
2. sorveglianza, custodia e vigilanza dei locali, anche in occasione di incontri e manifestazioni pubbliche, al fine di consentire una maggiore fruizione della collettività;
3. diffusione di materiale informativo e aggiornamento bacheche;
4. cura e pulizia del verde e delle aree esterne di pertinenza con piccoli interventi complementari ed integrativi in accordo con il Comune;
5. divieto di installazione di qualsiasi tipo di struttura ed operare qualsivoglia modifica dello stato dei luoghi senza opportuna autorizzazione comunale;
6. segnalare al Servizio di Vigilanza Comunale eventuali comportamenti impropri da parte dei fruitori che possano danneggiare i luoghi;
7. segnalare all'Ufficio manutenzioni del Comune:
 - punti luce spenti o malfunzionanti;
 - stato di conservazione degli elementi di arredo presenti nell'area;
 - malfunzionamenti degli impianti e dei sistemi presenti;
 - presenza di parassiti e fitopatie;
8. eventuali altre prestazioni analoghe a quelle suindicate che si rendessero possibili e opportune nell'interesse della collettività.

Tutte le attività del presente articolo dovranno essere effettuate secondo le disposizioni del competente ufficio dell'ente.

Articolo 4 – Coordinamento della convenzione e delle attività

Il coordinamento complessivo della presente Convenzione sarà condotto da un referente appositamente individuato dall'Organizzazione in stretta collaborazione con il referente del Comune.

L'attività dei volontari sarà invece coordinata dall'Organizzazione insieme ai singoli referenti comunali competenti in base all'area di intervento dei volontari stessi.

Il programma delle attività e delle aree individuate dovrà essere sottoscritto dal referente dell'Organizzazione e potrà essere modificato ed adeguato in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti, al fine di meglio adeguarsi ai bisogni della collettività e del territorio.

Articolo 5 – Persone impegnate nelle attività di volontariato

Le attività saranno svolte esclusivamente da volontari iscritti all'organizzazione di volontariato, compresi i Volontari di Servizio Civile, e prioritariamente residenti nel Comune di Monteleone di Spoleto; non è previsto in alcun modo l'intervento di dipendenti o prestatori d'opera a rapporto libero professionale.

Articolo 6 – Strutture, attrezzature e mezzi impiegati nello svolgimento delle attività

Nello svolgimento delle attività i volontari potranno impiegare veicoli di proprietà per raggiungere i vari luoghi di intervento con consumo di benzina, olio, ecc., idoneo abbigliamento quali guanti, tute, scarpe, stivali, impermeabili, ecc. e piccoli utensili da lavoro, quali rastrelli, zappe, forbici, cacciaviti, ecc.

L'Organizzazione fornirà il vestiario atto a rendere visibili i volontari che prestano attività e i distintivi per la loro immediata identificazione oltre che le attrezzature e il materiale d'opera durevole necessario allo svolgimento delle attività.

Articolo 7 – Rimborsi e contributi

Il Comune può riconoscere all'Organizzazione il rimborso delle spese vive e documentate sostenute da ogni singolo volontario impegnato nel progetto di attività concordato dalle parti.

Possono essere ammissibili a rimborso le seguenti spese:

- spese per trasporto pubblico e privato da e per il luogo di svolgimento delle attività;
- spese per acquisto, pulizia e sostituzione per usura del vestiario utilizzato per l'espletamento delle attività;
- spese telefoniche connesse allo svolgimento delle attività svolte;
- spese per generi di conforto, quali consumazioni varie e pasti, consumati per lo svolgimento delle attività;
- spese per la cura e il decoro della propria persona associate allo svolgimento delle attività;
- spese sostenute dall'Associazione per l'acquisto di materiale di consumo e direttamente riconducibili alle attività che i Volontari andranno a svolgere;
- eventuali altre spese sostenute dai volontari e direttamente connesse allo svolgimento delle attività.

L'Ente pubblico si impegna a rimborsare all'Organizzazione di volontariato ogni spesa rientrante nel suddetto elenco, nei limiti delle possibilità economiche dell'Ente e comunque su presentazione preventiva di apposita richiesta, tale possibilità implica conseguentemente l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione a rimborsare il preventivo delle spese e la presentazione della successiva rendicontazione documentata da parte dell'Associazione.

L'Organizzazione assume l'onere di effettuare una verifica preliminare circa la congruità dei rimborsi richiesti dai volontari, congruità da valutarsi rispetto alle tipologie di spese ammissibili, all'attività svolta da ciascun volontario e infine alle previsioni normative in materia. A tal fine si definisce fin d'ora che gli originali della documentazione giustificativa verrà conservata presso la sede dell'Organizzazione di volontariato e all'Amministrazione comunale verranno presentate esclusivamente le copie della documentazione comprovante.

Eventuali spese, oggettivamente non documentabili, saranno rimborsate previa presentazione di dichiarazione firmata del Presidente dell'Organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata e comunque non superiore ad € 150,00.

Il Comune potrà riconoscere altresì all'Organizzazione un rimborso per spese generali di funzionamento, quali affitto, riscaldamento e pulizia sede, telefono, fax e stampanti, mezzi di trasporto e personale per il

coordinamento. Tale rimborso non potrà comunque superare il 15% della somma rimborsata ai volontari per i progetti di attività.

L'Organizzazione provvederà a riconoscere ai volontari il rimborso delle spese dagli stessi sostenute per lo svolgimento delle attività e documentate non oltre 30 giorni dalla presentazione di apposita documentazione.

Il Comune a sua volta provvederà a corrispondere tali somme all'Organizzazione mediante apposito provvedimento del responsabile del servizio da adottarsi entro 30 giorni dalla presentazione di nota riepilogativa delle spese sostenute dai volontari.

Articolo 8 – Attività di controllo e verifica

L'Organizzazione s'impegna a predisporre periodicamente (con cadenza almeno semestrale) una relazione sull'attività svolta dai volontari e a trasmetterla al Comune completa dell'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri volontari per l'espletamento delle attività oggetto di convenzione.

Il Comune ha facoltà di verificare periodicamente la quantità e qualità delle prestazioni rese dai volontari attraverso il proprio personale ovvero attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità.

Il Comune può inoltre disporre, in qualsiasi momento, controlli a campione volti ad accertare che l'Organizzazione abbia correttamente verificato la congruità dei rimborsi chiesti dai volontari, in conformità a quanto previsto in convenzione.

Articolo 9 – Tutela della salute e sicurezza dei volontari

Al fine di tutelare la salute e sicurezza dei volontari, l'Organizzazione si impegna a garantire il rispetto di quanto stabilito nel D.lgs. 81/2008, con particolare riferimento all'art. 21 in quanto regime applicabile per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese.

Articolo 10 – Responsabilità e coperture assicurative

L'Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività volontarie.

A norma dell'art. 18 del Codice del Terzo settore, l'Organizzazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato oggetto della presente Convenzione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ – Agenzia di
_____, numero _____ in data
_____, scadenza _____.

Ai sensi dell'art. 18.3 del D.Lgs.vo 117/2017, gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune che provvederà al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 11 – Durata

La presente convenzione ha durata annuale (dodici mesi), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, con scadenza il _____, eventualmente prorogabile alle medesime condizioni con successivo atto.

Articolo 12 – Risoluzione

Eventuali inadempienze agli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura di risoluzione della convenzione:

- per gravi inosservanze della vigente normativa;
- a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la presente;
- qualora l'Organizzazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario comunale.

Articolo 14 – Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Organizzazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 15 - Spese contrattuali

La presente è soggetta a registrazione in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986) con eventuali spese a carico del contraente privato, salve le esenzioni previste dal D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Letta, approvata e sottoscritta.

Comune di Monteleone di Spoleto (_____)

Organizzazione di volontariato _____ (_____)